

IN BREVE n. 025-2015
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - MAGGIO 2015

L'indice Istat relativo al mese di maggio 2015 è pari a 107,2 %. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto accantonate al 31 dicembre 2014 è **0,765187%** (incremento mese).

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: maggio 2015

Aggiornato: 15 giugno 2015

Prossimo aggiornamento: 14 luglio 2015

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI	107,2
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	+0,1
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	- 0,1
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+0,3

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).

Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato.

Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)
(senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT: 15/06/2015 per il mese di maggio 2015

anno	gen	feb	mar	Apr	mag	giu	lug	ago	set	Ott	nov	dic
	Base di riferimento: 1995 = 100											
1996	102,4	102,7	103,0	103,6	104,0	104,2	104,0	104,1	104,4	104,5	104,8	104,9
%	5,5	5,0	4,5	4,5	4,3	3,9	3,6	3,4	3,4	3,0	2,6	2,6
1997	105,1	105,2	105,3	105,4	105,7	105,7	105,7	105,7	105,9	106,2	106,5	106,5
%	2,6	2,4	2,2	1,7	1,6	1,4	1,6	1,5	1,4	1,6	1,6	1,5
1998	106,8	107,1	107,1	107,3	107,5	107,6	107,6	107,7	107,8	108,0	108,1	108,1
%	1,6	1,8	1,7	1,8	1,7	1,8	1,8	1,9	1,8	1,7	1,5	1,5
1999	108,2	108,4	108,6	109,0	109,2	109,2	109,4	109,4	109,7	109,9	110,3	110,4
%	1,3	1,2	1,4	1,6	1,6	1,5	1,7	1,6	1,8	1,8	2,0	2,1
2000	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4
%	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
2001	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0
%	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
2002	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1
%	2,3	2,3	2,4	2,5	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
2003	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8
%	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
2004	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9
%	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
2005	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3
%	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
2006	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4
%	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
2007	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8
%	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
2008	132,2	132,5	133,2	133,5	134,2	134,8	135,4	135,5	135,2	135,2	134,7	134,5
%	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
2009	134,2	134,5	134,5	134,8	135,1	135,3	135,3	135,8	135,4	135,5	135,6	135,8
%	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
%	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
	Base di riferimento: 2010 = 100											
	Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
%	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
%	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
%	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0
%	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,4	0,1	0,2	-0,1
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2							
%	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1							

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011.

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Ciliegia di Vignola

Data di emissione il 6 giugno 2015

Juventus F.C. 2015

Data di emissione l'11 giugno 2015



Il Senso civico dedicato al Dono del sangue

Data di emissione il 14 giugno 2015

Istituto Pia Società Figlie di San Paolo

Data di emissione il 15 giugno 2015

150° ann. della proclamazione di Firenze a Capitale d'Italia

Data di emissione il 19 giugno 2015



I TOTEM SI EVOLGONO da ENPAM Notizie n.17 del 12 giugno 2015

Con l'obiettivo di creare un rapporto interattivo con l'iscritto, l'Enpam manda in pensione le vecchie colonnine e potenzia altri strumenti comunicativi

In principio era il totem. In uso presso gli Ordini dei medici a disposizione degli iscritti, dopo 13 anni il totem va in pensione. La sua tecnologia obsoleta, infatti, non rende più possibile aggiornare alcune funzionalità. Il totem funzionava come una specie di bancomat.

A ogni medico l'Enpam mandava a casa una tesserina magnetica dotata di un codice personale che, una volta inserita nella macchina, permetteva di avere una serie di informazioni sulla propria posizione previdenziale e su alcuni servizi integrativi. La macchina consentiva una comunicazione passiva in cui l'iscritto aveva solo la possibilità di interrogare il sistema.

In un'ottica evolutiva l'Enpam ha potenziato strumenti comunicativi che consentono un'interazione attiva tra la Fondazione e l'iscritto. È stato anche valorizzato il ruolo degli Ordini che oggi hanno a disposizione servizi telematici attraverso i quali possono offrire ai medici e agli odontoiatri sostegno previdenziale direttamente sul territorio.

COME È CAMBIATA LA COMUNICAZIONE TRA L'ENTE E L'ISCRITTO




TOTEM

Consultazione anagrafica - Visualizzazione contributi versati - Ipotesi di pensione con i dati inseriti dall'utente (*con regole pre-riforma*) - Certificazioni fiscali oneri deducibili (per alcuni tipi di contributi) - Cedolini pensione - Altri trattamenti erogati



AREA RISERVATA

Consultazione anagrafica - Visualizzazione contributi versati ed Estratto contro integrato (con Inps e altri enti previdenziali) - Busta arancione: pensione Quota A, pensione Quota B, pensione Mmg - C.u. 2015 - Certificazioni fiscali e oneri deducibili - Riscatti e ricongiunzioni: presentazione domanda online, tracciabilità della pratica, visualizzazione piano dei pagamenti - Cedolini pensione (in anticipo rispetto alla data di pagamento della pensione) - Altri trattamenti erogati - Variazione del codice Iban - Presentazione Modello D - Attivazione addebito diretto dei contributi (Sdd) - Duplicati Mav - Abbonamento al Giornale della previdenza online - Carta di credito e servizi connessi



SERVIZI TELEMATICI PRESSO GLI ORDINI

Scambio dati anagrafici e verifica indirizzi, codici Enpam e codici fiscali - Controllo regolarità contributiva - Busta arancione*: pensione Quota A, pensione Quota B, pensione Mmg - C.u. 2015* - Certificazioni fiscali e oneri deducibili* - Conferimento delega online - Video-consulenza**

* *L'elenco degli Ordini che hanno attivato questi servizi è disponibile alla pagina www.enpam.it/nuovi-servizi-nelle-sedi-degli-ordini*

** *Le sessioni di video-consulenza vengono organizzate dall'Ordine*

DALLA CASSAZIONE

Dipendente in gravidanza: risoluzione consensuale con convalida

La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta quando la lavoratrice è in gravidanza non estingue il rapporto di lavoro se non c'è la convalida del servizio ispettivo del Ministero del

lavoro. Ciò a garanzia che la risoluzione del rapporto non derivi da una libera scelta da parte della lavoratrice solo in apparenza autonoma.

Corte di cassazione Civile sez.Lavoro - sentenza numero 12128 del 17 marzo 2015

Vedi articolo 4 comma 16 delle legge 92/2012 che modifica articolo 55 comma 4 del DLgs 151/2001:

16. Il comma 4 dell'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:


«4. La **risoluzione consensuale del rapporto** o la **richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice**, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro».

IN ALLEGATO A PARTE - CORTE CASS. Civile sez.Lavoro Sentenza n. 12128 del 17.03. 2015 (documento 148)

ALLA CAMERA - PROPOSTE PENSIONI

Ecco alcune proposte depositate alla Camera - Commissione lavoro riguardanti le pensioni che lasciano sbigottiti:

- Fare in modo che gli aumenti delle pensioni che derivano dal nuovo meccanismo di indicizzazione per il 2012-2013, dopo la sentenza della Corte costituzionale, continuino ad avere effetto anche per il futuro
- Restituire subito il 100% dovuto alle indicizzazioni 2012-2013 ai beneficiari di trattamenti tra 3 e 4 volte il minimo INPS, restituire il 100% del dovuto dilazionato in 5 anni (2015-2019) alle pensioni oltre 4 volte e fino a 8 volte il minimo INPS e bloccare il rimborso a quelle che superano le 8 volte il minimo INPS.



Insomma ancora una volta col buonismo si va a penalizzare coloro che hanno contribuito di più...perché? Ma quale giovane si smazzerà più nella volontà di qualunque cosa per migliorare la propria futura pensione?

Ricordiamoci anche che chi ha versato maggiori contributi, ha anche versato maggiori tasse....alla faccia di coloro che, vedi il caso (Corriere della sera di sabato 13 giugno 2015 -) sono più della metà degli italiani, non hanno redditi....!!!!.... Non sarebbe più equo il riconoscimento al pagamento per scaglioni di reddito? Tra 3 e 4 volte il minimo Inps pagamento immediato al 100%; tra 4 e 8 volte il minimo Inps pagamento del dovuto in 5 anni e scaglione oltre le 8 volte nulla....

...il 4,01 dei contribuenti paga il 32,6% dell'Irpef, mentre oltre 10 milioni di italiani versano in media 55 euro all'anno...

Ma si sa la fame di soldi è insaziabile è contro ogni logica e si pesca dove c'è da prendere, corretto o non corretto.

A proposito: lo sapete che solo la metà sono vere pensioni? I pensionati sono 16.393.369, ma circa 8.558.195 cioè il 52,2% percepiscono prestazioni totalmente o parzialmente a carico della fiscalità generale. E' quanto riportato dal Rapporto "il bilancio del sistema previdenziale italiano" redatto a cura scientifico del Comitato tecnico di Itinerari previdenziali, di recente presentato alla Camera dei deputati: sono cittadini che in 66 anni di

vita non sono riusciti a versare neanche 15 anni di contribuzione regolare e non hanno neppure pagato le tasse. Sicuramente la loro pensione è modesta, ma è in tutto o in parte pagata da altri. Costo 89.995 miliardi di euro cioè 5,77 punti di pil. Ecco come si spiegano tante cose....

IN ALLEGATO A PARTE - Relazione Brambilla Novati in Economia e Finanza - Corriere della sera (documento 149)

PENSIONI TRA CORTE COSTITUZIONALE, CORTE DEI CONTI, CASSAZIONE CIVILE E PARLAMENTO/GOVERNO

Si riporta una disamina delle principali tappe di Franco Abruzzo, presidente Unpit.

3.6.2013 - Corte costituzionale, sentenza 116/2013 (Presidente GALLO - Redattore TESAURO): illegittimi i prelievi del 5, 10 e 15% sulle pensioni superiori a 90mila, 150mila e 200mila euro. Le norme (*Art. 18, c. 22° bis, del decreto legge 06/07/2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15/07/2011 n. 111, come modificato dall'art. 24, c. 31° bis, del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214*) violano il principio dell'uguaglianza (tra cittadini pensionati e cittadini attivi) e della progressività del sistema tributario.

La sentenza è pubblicata in <http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=18076>

24.12.2013 - Legge di stabilità 2014 approvata il 23 dicembre dal Senato. Le regole sulle pensioni. Il contributo di solidarietà sugli assegni superiori a 91.250 euro lordi annui viene fissato in una quota pari al: • 6% per la parte compresa fra 14 e 20 volte il minimo (90.168-128.811 euro lordi annui); • 12% per la parte compresa fra 20 e 30 volte il minimo (128.811-193.217 euro lordi annui); • 18% per la parte che va oltre 30 volte il minimo (14.863 euro lordi al mese): le somme trattenute dagli enti previdenziali sono destinate agli esodati. 303mila euro il tetto invalicabile sommando pensione e redditi. La nuova legge in tema di perequazione e di prelievo sugli assegni ignora Costituzione e sentenze della Consulta.

In coda il testo della legge e la tabella delle novità elaborate da Altalex in <http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13565>

17.2.2015 - .Il «contributo di solidarietà» (legge 147/2013) sulle pensioni torna alla Corte costituzionale. La nuova sforbiciata si presenta come «definitiva», perché le somme trattenute dagli enti previdenziali non sono ovviamente recuperabili, e assume secondo la Corte dei conti del Veneto (l'ordinanza di 39 pagine è qui sotto) l'aspetto di un «prelievo tributario». In quanto tale, il contributo di solidarietà rischierebbe di fare a pugni con il principio secondo cui le richieste fiscali devono essere commisurate alla «capacità contributiva» (articolo 53 della Costituzione) dei cittadini, che sono «eguali davanti alla legge» (articolo 3): gli stessi principi che hanno spinto in passato la Corte costituzionale a cancellare sia i tagli agli stipendi dei "manager" pubblici, sia la prima stretta sulle pensioni.

In coda la sentenza 116/2013 della Corte costituzionale che ha cancellato il prelievo del 2011. (Analoghe sentenze della Corte dei Conti della Calabria e della Campania)- di Gianni Trovati-Il Sole 24 Ore 17.2.2015 - Testo in <http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16905>

12.12.2014 -.Cassazione civile/Sentenza 26102/14. Casse: stop al prelievo di solidarietà. Illegittimo il contributo di solidarietà imposto ai pensionati della Cassa dottori commercialisti per il periodo 2009/2013. Un regolamento non può incidere sui diritti acquisiti e tagliare i trattamenti in essere.

di Maria Carla De Cesari/www.ilsole24ore.com -12.12.2014 - Testo in <http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16359>

13.12.2014 - PREVIDENZA. Casse vincolate ai diritti acquisiti. La Cassazione, per la seconda volta in due giorni, nega il contributo di solidarietà sulle pensioni in essere. Il taglio dell'assegno non può passare da un atto amministrativo. In coda un commento dell'avv. Anna Campili).

di Maria Carla De Cesari-www.ilsole24ore.com - 13.12.2014 - Testo in <http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16370>

9.1.2015 - .Cassazione, nuovo round ai vecchi iscritti alla Cassa dei dottori commercialisti. I supremi giudici hanno escluso la possibilità di incidere sui diritti acquisiti riducendo gli assegni attraverso il meccanismo dei contributi di solidarietà.

Testo in <http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16583>

.18.1.2014 - .Saranno le sezioni unite civili della Cassazione a pronunciarsi in modo definitivo sui diritti acquisiti sulle pensioni. IN CODA l'ordinanza della Sezione Lavoro della Cassazione civile.

Testo in <http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16681>

30.4.2015 - L'articolo 24 (comma 25) del dl n. 201/2011 (convertito nella legge n. 214/2011) sul blocco della perequazione per gli anni 2012 e 2013 dichiarata illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 70 del 30 aprile 2015 (pubblicata ai sensi dell'art. 136 Cost. nella G.U. n. 18 del 6.5.2015;

Testo in

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-05-06&atto.codiceRedazionale=T-150070).

21.5.2015 - DECRETO-LEGGE 21 maggio 2015, n. 65 Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. (15G00081) (GU Serie Generale n.116 del 21-5-2015) note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/05/2015.

Testo in

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-05-21&atto.codiceRedazionale=15G00081&elenco30giorni=false

OSPEDALIERI - COME IL CALCOLO: TFR o IPS?

Casse dello Stato a rischio di nuovo salasso. Non sono sempre calcolate nell'Ips (indennità premio di servizio) o nel Tfr (trattamento di fine rapporto) alcune indennità (indennità primaria, indennità di strutture specialistiche, indennità di dirigenza medica nella misura spettante alla qualifica di primario) e Consulcesi è pronta a sparare, come ha fatto con successo per le borse degli specializzandi.

Nella problematica il primo passo è quello di capire se la liquidazione a fine attività, vuoi per pensionamento, vuoi per interruzione del rapporto lavorativo con almeno un giorno anche per passaggio da una struttura all'altra, avviene mediante il pagamento dell'indennità premio di servizio oppure mediante il pagamento del trattamento di fine rapporto, due possibilità di diversa natura con specifiche regole normative e applicative.

Merita qui una precisazione: dal 2000 tutti i neo assunti nella pubblica amministrazione sono a Tfr, pur continuando, in maniera impropria ad essere soggetti alle trattenute per non creare varianza retributiva rispetto ai colleghi soggetti all'indennità premio di servizio coll'inerente pagamento contributivo di loro spettanza. A questo proposito, alcuni contenziosi sollevati in ambiente scolastico sono risultati favorevoli ai ricorrenti: il Tfr non prevede alcuna trattenuta sul lavoratore,

essendo per legge tutta a carico del datore di lavoro, al contrario dell'indennità premio di servizio, sorto come premio assicurativo previdenziale su base mutualistica (per sopperire all'assenza retributiva tra ultima busta paga e primo rateo di pensione un tempo molto differito nel tempo), cui il lavoratore concorre nella sua costituzione versando un terzo della contribuzione richiesta, al contrario del Tfr, considerato trattamento retributivo differito quindi senza alcuna concorrenza contributiva.

Va precisato anche come la riforma Fornero avesse previsto che dal 2012 tutti i pubblici dipendenti, ospedalieri compresi, venissero assoggettati al Tfr....ma la norma dopo poco più di un anno venne revocata...il riformatore non aveva calcolato che col Tfr sarebbe venuta meno la parte di contribuzione del lavoratore! cioè l'intera aliquota contributiva sarebbe stata totalmente a carico del datore del lavoro, in questo caso lo Stato!

Mentre, per il calcolo imponibile del Tfr, tutta la busta paga è soggetta alle trattenute pagate per intero dal datore di lavoro, per l'indennità premio di servizio la base imponibile era costituita dalle voci fisse e continuative della busta paga con variazioni di imponibile via via che venivano riconosciute dai giudici l'imponibilità, e di conseguenza nel calcolo, di altre voci retributive del complicato assetto retributivo composto da una infinità di voci, guadagnate sul campo nei vari accordi contrattuali.

E allora la domanda base...queste voci eventualmente non prese a calcolo, sono previste negli accordi contrattuali come base imponibile non solo per la pensione, ma anche per l'Ips?

Visto che è stata aperta una pagina sul complesso argomento della così detta «liquidazione» ecco una ulteriore domanda: è giusto che il pubblico dipendente percepisca l'Ips o il Tfr, al contrario del lavoratore privato che ha subito tutto, spalmati in diversi anni secondo l'importo o il tempo di percezione?

TFS e TFR PUBBLICO IMPIEGO TERMINI DI PAGAMENTO			
MOTIVI DI CESSAZIONE	DIRITTO A PENSIONE PERFEZIONATO		
	entro il 12.8.2011	dal 1.1.2012 al 31.12.2013	dal 1.1.2014
Inabilità o decesso	15gg + 90gg	15gg + 90gg	15gg + 90gg
Limiti di età	15gg + 90gg	6 mesi + 90gg	12 mesi + 90gg
Dimissioni volontarie Recesso datore di lavoro	6 mesi + 90gg	24 mesi + 90gg	24 mesi + 90gg
Scadenza contratti a termine	15gg + 90gg	6 mesi + 90gg	12 mesi + 90gg
Cessazione d'ufficio	15gg + 90gg	6 mesi + 90gg	12 mesi + 90gg
RATE	DIRITTO A PENSIONE PERFEZIONATO		
	entro il 31.12.2013	dall'1.1.2014	
1 rata	fino a 90 mila euro lordi	fino a 50 mila euro lordi	
2 rata dopo 12 mesi	importo lordo tra 90 e 150 mila euro lordi	importo lordo tra 50 e 100 mila euro lordi	
3 rata dopo ulteriori 12 mesi	importo lordo oltre i 150 mila euro	importo lordo oltre i 100 mila euro	

NASCERE A MILANO

Dopo il successo delle prime due edizioni di "Nascere a Roma". arriva nelle farmacie di Milano il DVD interattivo che aiuta nelle scelte legate alla gravidanza e alla nascita del proprio bambino.

Il DVD, distribuito gratuitamente dal 19 giugno in tutte le farmacie, è una bussola multimediale per orientare i futuri genitori nell'affrontare i dubbi e le paure su gravidanza e parto: dove e come partorire? Quali analisi e controlli fare? Come "si diventa genitori" dopo il rientro a casa.

E' una guida alla scoperta della rete del "percorso nascita" di Milano, frutto del lavoro congiunto di Asl e strutture ospedaliere presenti sul territorio. Ne sono state visitate 7 che contano dai 1000 parti in su (Buzzi, Fatebenefratelli-Macedonio Melloni, Niguarda, Sacco, San Carlo Borromeo, San Paolo, San Raffaele) con interviste alle principali figure dei reparti ostetricia-ginecologia e neonatologia. Le interviste a 9 esperti (ginecologo, pediatra, ostetrica, nutrizionista, psicoterapeuta, esperta del sonno sulla prevenzione della morte in culla, farmacista, dentista, sessuologo) consentono di approfondire gli argomenti più utili per i futuri genitori.

E' prevista anche la preparazione della valigia per andare a partorire, il rito che agita le donne talvolta anche mesi prima: un divertente video, realizzato con la tecnica stop-motion, ricorda alle partorienti quello che è utile portare in ospedale per sè e per il proprio bambino.

PENSIONI - DOPO LA SENTENZA DELLE CORTE COSTITUZIONALE SOLO BRICCIOLE

Sul blocco della perequazione automatica sulle pensioni anni 2012 e 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità, ma la restituzione del -non dovuto- è assai parziale, meno del 12% del totale della mancata indicizzazione, concentrata nelle classi di pensionati con redditi più bassi (redditi più bassi perché hanno contribuito poco e molte sono pensioni di anzianità).

Lo conferma l'Ufficio parlamentare di bilancio (relazione al Parlamento sul DL 65 prevista dalla legge 196/2000 per gli scostamenti rilevanti determinati sugli andamenti di finanza pubblica).

E interessante vedere come i pensionati, dopo aver pagato le tasse sino all'ultimo soldo, abbiano contribuito coattivamente al bene del Paese con un ulteriore balzello stimato al 2015 in 17,6 miliardi netti con un trascinarsi permanente di 4,5.

COSI' LA PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI

- **ITALIA - per fasce di importo in base all'inflazione programmata con conguaglio a fine anno in base all'indice di inflazione Istat**
- **FRANCIA, SPAGNA, REGNO UNITO - indicizzazione a inflazione totale**
- **GERMANIA - aggancio alla dinamica salariale dei colleghi in attività lavorativa**

elaborazione da "Qualche riflessione sulle pensioni in Italia" di Adriano Ortile

INDAGINI A MILANO PER TRUFFA A CARICO DEL SSN

Indagini in corso e portate a conclusione dalla Guardia di Finanza per controlli su un nosocomio milanese accreditato, in particolare è stato accertato come *"in diverse unità operative della citata struttura siano stati negli ultimi anni eseguiti oltre 4.000 interventi chirurgici in violazione delle norme di accreditamento relative alla presenza minima di operatori e anestesisti, nonché di impiego di medici specializzandi"*. La struttura ospedaliera aveva tuttavia autocertificato il mantenimento dei requisiti richiesti per l'accesso al rimborso della prestazione sanitaria offerta,

ottenendo indebiti rimborsi, da cui la contestazione di responsabilità amministrativa ai sensi del DLgs 231/2001.

ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - AUTOMATISMI FISCALI

In merito all'applicazione dell'incremento nella misura fissa di 0,30 punti percentuali dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF vigente, previsto dall'art. 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per le Regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari viene chiarito che la Regione sottoposta al Piano di rientro dal deficit sanitario, è tenuta ad applicare l'incremento nella misura fissa di 0,30 punti percentuali dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF rispetto a quelle vigenti, su tutti gli scaglioni di reddito.

Ministero finanze - Risoluzione 15 giugno 2015 n. 5/DF

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - Risoluzione 15 giugno 2015, n. 5/DF

Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Applicazione degli automatismi fiscali. Art. 6, comma 7, del D.lgs. 6 maggio 2011, n. 68.

Sono stati chiesti chiarimenti in merito all'applicazione dell'incremento nella misura fissa di 0,30 punti percentuali dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF vigente, previsto dall'art. 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per le Regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari.

Detta norma stabilisce, infatti, che l'accertato verificarsi, in sede di verifica annuale, del mancato raggiungimento da parte della Regione degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, comporta "l'incremento nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali dell'addizionale all'IRPEF rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".

Relativamente all'addizionale regionale all'IRPEF è sorto il dubbio se il suddetto incremento debba essere applicato necessariamente su tutti gli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti per l'IRPEF o se sono esclusi dal perimetro applicativo i redditi ricadenti nel primo scaglione, vale a dire quelli fino a 15.000 euro.

Tale perplessità deriva dal fatto che il comma 7 dell'art. 6, del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, stabilisce che a decorrere dal 2015 si applica il comma 3 dello stesso articolo, il quale prevede, tra l'altro, che "La maggiorazione oltre i 0,5 punti percentuali non trova applicazione sui redditi ricadenti nel primo scaglione di cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

Infatti, nell'ipotesi in cui la regione abbia già approvato un sistema di aliquote che prevede la maggiorazione di 0,5 punti percentuali per il primo scaglione di redditi, l'applicazione dell'incremento nella misura fissa di 0,30 punti percentuali rispetto al livello delle aliquote vigenti, sembrerebbe confliggere con le disposizioni del citato comma 3 dell'art. 6, del D.Lgs. n. 68 del 2011.

Al fine di superare ogni incertezza interpretativa occorre precisare che nella fattispecie in esame non trova applicazione il comma 3, ma il successivo comma 10 dell'art. 6, del D.Lgs. n. 68 del 2011, il quale, allo scopo di salvaguardare l'esigenza di perseguire l'equilibrio economicofinanziario dell'ente attraverso la copertura dei disavanzi di gestione nel settore sanitario, stabilisce che: "Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari".

Dalla lettura coordinata delle norme innanzi richiamate si rileva, infatti, che il comma 3 dell'art. 6, del D.Lgs. n. 68 del 2011, trova applicazione in via generale, imponendo un limite alla facoltà riconosciuta alla Regione di modificare le misure dell'addizionale al solo scopo di contenere la pressione fiscale per i contribuenti con redditi fino a 15.000 euro.

Ogni discrezionalità della Regione viene, invece, automaticamente meno nell'ipotesi in cui la stessa presenti dei disavanzi di gestione nel settore sanitario o sia impegnata nel Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario stesso e il Tavolo per la verifica degli adempimenti ed il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza - che hanno il compito di monitorare l'attuazione dei Piani di rientro- abbiano constatato il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dal suddetto Piano, con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario.

Infatti, la finalità della disposizione di cui al comma 10 del citato art. 6, del D.Lgs. n. 68 del 2011, è quella di garantire che la copertura dei disavanzi di gestione nel settore sanitario avvenga anche attraverso l'applicazione automatica sia delle maggiorazioni di imposta stabilite dalle norme sugli automatismi fiscali - tra tutte il citato art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004 - e sia degli incrementi di aliquota previsti dall'art. 2, comma 86, della legge n. 191 del 2009, per le Regioni sottoposte ai suddetti Piani di rientro.

Il perseguimento di tali superiori finalità che, come ampiamente ribadito dalla giurisprudenza costituzionale, sono volte ad assicurare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto fondamentale alla salute sancito dall'art. 32 della Costituzione, non consente, quindi, alle Regioni di poter escludere dall'applicazione degli incrementi delle aliquote fiscali in questione i redditi fino a 15.000 euro. In tal modo, infatti, le Regioni aggraverebbero il disavanzo sanitario e contravverrebbero, altresì, all'obbligo di adottare tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi dei suddetti Piani.

Pertanto, la Regione sottoposta al Piano di rientro dal deficit sanitario, è tenuta ad applicare l'incremento nella misura fissa di 0,30 punti percentuali dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF rispetto a quelle vigenti, su tutti gli scaglioni di reddito.

MATERNITA' - IN ATTESA DEL DECRETO ATTUATIVO

Disposizioni in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti, ha approvato un decreto legislativo contenente disposizioni in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, a norma dell'articolo 1, commi 8 e 9 della legge n. 183 del 2014.

Si tratta di un provvedimento che interviene, prevalentemente, sul testo unico a tutela della maternità (n° 151 del 26 marzo 2001) e reca misure volte a sostenere le cure parentali, a tutelare la maternità delle lavoratrici intervenendo, in alcuni casi, anche in settori che già erano stati oggetto di intervento da parte della Corte Costituzionale e non ancora recepiti in norma.

Il decreto interviene, innanzitutto, sul congedo obbligatorio di maternità, al fine di rendere più flessibile la possibilità di fruirne in casi particolari come quelli di parto prematuro o di ricovero del neonato. Nel primo caso, infatti, i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto sono aggiunti al periodo di congedo di maternità post partum anche quando la somma dei due periodi superi il limite complessivo dei 5 mesi; nel secondo caso si prevede la possibilità di usufruire di una sospensione del congedo di maternità, a fronte di idonea certificazione medica che attesti il buono stato di salute della madre. Entrambe le soluzioni sono dirette a favorire il rapporto madre-figlio senza rinunciare alle tutele della salute della madre.

Il decreto prevede un'estensione massima dell'arco temporale di fruibilità del congedo parentale dagli attuali 8 anni di vita del bambino a 12. Quello parzialmente retribuito (30%) viene portato dai 3 anni di età del bambino a 6 anni; quello non retribuito dai 6 anni di vita del bambino ai 12 anni. Analoga previsione viene introdotta per i casi di adozione o di affidamento, per i quali la possibilità di fruire del congedo parentale inizia a decorrere dall'ingresso del minore in famiglia. In ogni caso, resta invariata la durata complessiva del congedo.

In materia di congedi di paternità, viene estesa a tutte le categorie di lavoratori, e quindi non solo per i lavoratori dipendenti come attualmente previsto, la possibilità di usufruire del congedo da parte del padre nei casi in cui la madre sia impossibilitata a fruirne per motivi naturali o contingenti. Sono inoltre state introdotte norme volte a tutelare la genitorialità in caso di adozioni e affidamenti prevedendo estensioni di tutele già previste per i genitori naturali.

IN ALLEGATO A PARTE - MATERNITA' Bozza decreto legislativo (documento 150)

DALLA CASSAZIONE

Concorso del direttore di uno studio medico nell'esercizio abusivo della professione medica

Il direttore di uno studio medico, che non accerti che un soggetto operante nella struttura da lui diretta sia in possesso del titolo abilitante, risponde di concorso nel reato previsto dall'art. 348 c.p. (esercizio abusivo della professione) con la persona non titolata.

Corte di Cassazione sez. VI penale - sentenza numero 20312 del 26 febbraio 2015

**IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE Sentenza n. 20312 del 26.02.2015
(documento 151)**

AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE ODONTOIATRICHE SOSTENUTE ALL'ESTERO

Domanda

Ho ricevuto la fattura per un impianto odontoiatrico realizzato in Bulgaria. È una spesa che posso detrarre? A quali condizioni?

Risponde r.fo

Le spese sostenute per l'inserimento di un impianto dentale rientrano tra quelle sanitarie che, per la parte eccedente 129,11 euro, danno diritto alla detrazione Irpef del 19 per cento. Il beneficio fiscale spetta anche se le spese sono sostenute all'estero (sono esclusi i costi per il viaggio e il soggiorno), secondo le stesse regole previste per quelle sostenute in Italia. Quando la documentazione sanitaria è in lingua originale, va predisposta una traduzione in italiano, che può essere eseguita e sottoscritta dallo stesso contribuente, se si tratta di inglese, francese, tedesco o spagnolo; se la documentazione è redatta in un'altra lingua, serve la traduzione giurata.

UNO DEI TANTI SACRIFICI DEI SOLITI PENSIONATI

...se fossero stati restituiti i circa 17 miliardi dovuti ai pensionati il deficit/Pil quest'anno sarebbe salito dal 2,5 al 3,6% e l'Italia sarebbe incorsa in una procedura di infrazione da parte della Commissione Ue....